

ALLEGATO "A"

STATUTO ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' APS

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, nel rispetto della Costituzione Italiana e del Codice Civile e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'Associazione denominata "Associazione dipendenti Istituto Superiore di Sanità APS" (d'ora in avanti l'Associazione). L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e si configura quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione adotta la qualifica e inserisce nella propria denominazione l'acronimo APS, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima Associazione.

L'Associazione dipendenti Istituto Superiore di Sanità APS è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Roma.

2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non comporterà modifica del presente Statuto, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

a) promuovere e gestire il sano e proficuo impiego del tempo libero dei Soci mediante iniziative e attività culturali, mostre, esposizioni, attività turistiche, motorio-sportive, formative e assistenziali in genere; nonché favorire l'incremento della produttività del personale mediante gestione, anche attraverso terzi, di servizi di ristoro, mense, di approvvigionamento anche a fini mutualistici e di asili nido;

b) rivolgere particolare attenzione alla realizzazione di attività che valorizzino il comportamento attivo degli iscritti, determinando così le condizioni per una crescita culturale degli stessi e ai fini del raggiungimento di una sempre più elevata qualità della vita;

c) per raggiungere i suoi fini, realizzare strutture interne ed esterne alla sede di



costituzione o utilizzare quelle in suo possesso, esistenti sull'intero territorio nazionale;
d) impegnarsi nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni degli iscritti, garantendo la loro dialettica;

e) partecipare a iniziative dell'associazionismo culturale e promuovere, direttamente o con altre Associazioni aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio;

f) ricercare momenti di confronto con le forze politiche e sindacali, con le istituzioni pubbliche, con enti locali, culturali, turistici e sportivi, nella valorizzazione dei diversi ruoli e fatte salve le rispettive autonomie, al fine di contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di programmazione territoriale delle attività di tempo libero;

g) per il raggiungimento dei propri scopi, avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei seguenti settori di attività di interesse generale aventi a oggetto, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, ed esercitate secondo i criteri e i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni attuative.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Eventuali spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto se effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale



competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'Associazione può acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili, registrare e utilizzare marchi e brevetti, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni e accettare con beneficio d'inventario lasciti testamentari ed eredità, promuovere la propria attività nelle diverse forme, promuovere viaggi e scambi culturali anche con l'estero e, più in generale, svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile e necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

7. L'Associazione è un istituto unitario e autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi Organi eletti dai Soci. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti, con i quali sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari degli iscritti e dei singoli cittadini. Nei locali in gestione all'Associazione, anche se in uso a terzi, l'accesso è riservato esclusivamente ai Soci.

8. L'Associazione, in considerazione delle pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse; può promuovere cooperative e altri organismi con il compito di rispondere alle esigenze e ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione stessa. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento di sezioni, gruppi di interesse, cooperative e altri organismi in cui l'Associazione si articola, sono stabiliti da appositi regolamenti, che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi delle normative vigenti. I regolamenti di applicazione dello Statuto e gli altri regolamenti, portati a conoscenza di tutti i Soci, sono parte integrante dello Statuto.


9. Tutti i beni e le attività appartenenti all'Associazione sono elencati in un inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i Soci.

ART. 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del Decreto Legislativo 117/2017. Possono essere Soci effettivi dell'Associazione tutti i lavoratori dipendenti, ex dipendenti, personale con contratto a termine e pensionati dell'Istituto Superiore di Sanità, compresi i familiari e, in generale, tutte le persone fisiche che si riconoscano e accettino il presente Statuto e i relativi regolamenti, ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnino a realizzarli.
2. È espressamente escluso qualsiasi limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda su modulo predisposto, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, condividendone liberamente le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, né prevede il



diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa, o collega in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i Soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; quest'ultimo entro i successivi trenta giorni può proporre appello all'Assemblea dei Soci mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dei Soci deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e al rilascio della tessera sociale previo pagamento della quota associativa. Nel caso in cui il Consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta andrà valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato per la decisione nei successivi trenta giorni.

8. Al Socio viene rilasciata una tessera che ha valore annuale, dal primo gennaio al trentuno dicembre dell'anno solare di riferimento. I Soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà e di partecipazione a proventi, né collega in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in alcun caso rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinati da eventuali regolamenti. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee o limitazioni nella partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione.

Ogni Socio, purché iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, ha inoltre diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli Organi dell'Associazione stessa.

2. I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, approvare i Rendiconti e i Bilanci, contribuire all'elaborazione del programma dell'Associazione, inoltre esaminare i Libri sociali obbligatori (Libro dei Soci, Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; e ove



istituiti, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso minimo di 15 giorni.

In particolare, l'accesso ai già menzionati Libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione stessa.

3. È garantita la libera eleggibilità degli Organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro dei Soci, purché essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I Soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui sono venuti a conoscenza attraverso l'accesso ai Libri sociali e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di documenti e/o fatti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
- d) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- e) a versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività e ratificata dall'Assemblea.

2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, per scioglimento dell'Associazione stessa o per causa di morte.

2. Ciascun Socio dovrà comunicare al Consiglio Direttivo, per iscritto oppure online sul sito web dell'Associazione, con effetto immediato, la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari, compresa l'esclusione: il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli Organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo Socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno;
- c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto

della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al Socio l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare nei successivi dieci giorni al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.

6. All'esito del riesame e in caso di esito negativo di quest'ultimo o in mancanza di istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al Socio il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

7. Il mancato pagamento della quota associativa comporta l'automatica decadenza del Socio, senza necessità di alcuna formalità.

8. I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative annuali versate, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9. Il recesso, l'esclusione e la decadenza del Socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo (ove nominato);
5. il Collegio dei Revisori dei conti (ove nominato).

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli Associati. Essa rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo Organo rappresentativo dei Soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario o del Bilancio annuale; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; inoltre può essere convocata su richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nel caso di richiesta di convocazione effettuata dal Consiglio Direttivo o dai Soci, il Presidente dell'Associazione deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da persona dallo stesso delegata, mediante affissione nella bacheca sociale o a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, di un apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, sia di prima che di seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione. La convocazione potrà inoltre essere effettuata utilizzando applicazioni di messaggistica e ulteriori canali e modalità tecnologiche presenti e future.

2. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. I Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio ha diritto a un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. A sua volta ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea viene presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e nel caso di votazioni, gli scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento in Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del cinquanta per cento più uno degli iscritti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei Soci presenti, qualunque sia il loro numero.

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie dell'Associazione, occorre la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto.

5. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto e sottoscritto, a cura del Presidente e del Segretario, un verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni, sia ordinaria che straordinaria, che impegnano tutti i Soci, anche se dissenzienti o assenti.

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci ha le seguenti competenze:

- a) elabora e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) approva il Rendiconto economico finanziario o il Bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva i Regolamenti interni e le eventuali Convenzioni che l'Associazione stipula con i terzi;
- d) ratifica la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) elegge e revoca i componenti degli Organi sociali;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina e revoca i componenti dell'eventuale Organo di Controllo, nel caso sia obbligatorio ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Revisori dei conti, se obbligatorio per legge e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera sui ricorsi degli aspiranti Soci per il mancato accoglimento della richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti gli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto e



approva il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni;

l) può nominare, con riferimento alle adunanze assembleari, il proprio Presidente;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

b) decide la trasformazione, la fusione, la scissione o l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo.

3. Per l'Associazione avente un numero di Associati non inferiore a cinquecento, le competenze dell'Assemblea sono disciplinate anche in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di undici, incluso il Presidente che è eletto in modo indiretto da parte del Consiglio Direttivo tra i propri membri, precedentemente eletti dall'Assemblea dei Soci, in tal modo garantendo l'applicazione dei principi di democraticità e trasparenza, pluralismo sociale e libertà organizzativa delle Associazioni, come previsto dalla Costituzione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 13 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, tra coloro che sono Soci.

2. I nuovi Consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Le nomine effettuate nel corso del quinquennio decadono alla scadenza del quinquennio medesimo.

3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, indicando gli argomenti in discussione, a mezzo comunicazione scritta con posta ordinaria o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza da parte del Presidente o suo delegato, oppure utilizzando applicazioni di messaggistica e ulteriori canali e modalità tecnologiche presenti e future e, in casi di particolare necessità e urgenza, anche direttamente tramite comunicazione telefonica.



2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascrivere sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e da conservare presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare a uno o più dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Ogni Consigliere ha il dovere morale di occuparsi di una determinata Sezione, tranne il Presidente che ha la supervisione di tutte le attività. È possibile la costituzione di un Comitato esecutivo composto da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle Sezioni, nelle Associazioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi anche dell'attività volontaria dei Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, o di commissioni di lavoro da esso nominate.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci, dando esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione, promuovendo iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- d) predisporre gli eventuali Regolamenti interni, conformi alle norme del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo Socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci;
- g) deliberare sull'esclusione degli Associati, oltre agli altri provvedimenti disciplinari e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio;
- h) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per la corretta amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci; ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa;
- j) predisporre il Rendiconto economico finanziario o il Bilancio di esercizio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare su tutte le attività sociali e coordinare le stesse, adottando in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 16 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nei rapporti esterni e nei confronti dei terzi e la rappresenta personalmente o a mezzo di suoi delegati.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di necessità e urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile. Egli sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e ne stipula gli atti inerenti.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire, chiudere e operare sui conti e depositi bancari e postali inerenti all'Associazione, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- predisporre le linee generali del programma delle attività dell'Associazione;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- emanare i Regolamenti interni all'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 – TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della tesoreria e in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari e postali inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Rendiconto economico finanziario o Bilancio di esercizio preventivo e consuntivo dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo per la formale presentazione ai fini dell'approvazione in Assemblea dei Soci. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento.

Art. 18 – SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.



Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico ovvero formato da tre membri ed è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o nel caso ricorra l'obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il Rendiconto economico finanziario o Bilancio di esercizio siano stati redatti in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere a ispezioni e controlli e a tal fine, chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. Nel caso di dimissioni o altre cause, uno o più membri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica cinque anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea dei Soci. Essi non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione.
6. I membri dell'Organo di Controllo possono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice Civile.
7. Di ogni seduta è redatto verbale, che deve essere trascritto sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e custodito a cura del medesimo.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori potrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno.

Art. 21 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

1. Le funzioni di membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Revisori dei conti e degli incarichi svolti dai Soci che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente dal Consiglio Direttivo e iscritti nel Rendiconto economico finanziario o nel Bilancio d'esercizio dell'Associazione.

Art. 22 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di previdenza e assistenza sociale e con

cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art. 23 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, dalle altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle sue attività sono costituite:

- dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
- dalle erogazioni liberali di Associati e di terzi;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti e istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- da contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- da rendite patrimoniali;
- dai proventi di cessioni di beni e prestazioni di servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- di entrate derivanti da raccolte fondi;
- da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da entrate per acquisto beni e servizi per approvvigionamento, anche a fini mutualistici, finalizzate a raggiungere gli obiettivi istituzionali;
- da entrate diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale secondo i dettami dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

3. In caso di recesso o di esclusione, i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro quota.

È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, proventi, ricavi, rendite, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente destinato e utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 10. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinguano le obbligazioni in essere, deliberando anche la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso aventi finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo preventivo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO O PER CASSA, O BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il Rendiconto economico finanziario o il Bilancio di esercizio, in forma preventiva e consuntiva, o un Rendiconto per Cassa in forma semplificata, previsto in base alle nuove norme in caso di mancato superamento di specifici limiti dimensionali.
3. Il Rendiconto oppure il Bilancio di esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo, che provvede ad affiggerli o depositarli nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la loro approvazione, ai fini della consultazione da parte dei Soci.
4. Il Rendiconto o il Bilancio di esercizio devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e sono corredati dai documenti previsti dalla normativa vigente.
5. L'Assemblea approva il Rendiconto economico finanziario o per Cassa oppure il Bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni in caso di necessità. Esso viene depositato nel RUNTS entro 30 giorni dall'approvazione.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in una annotazione in calce al Rendiconto economico finanziario o per Cassa.

Art. 27 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti Libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato;
- Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 28 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45

e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, tramite il proprio Rappresentante Legale fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso Decreto Legislativo.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. Dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, inserendo inoltre l'acronimo APS nella propria denominazione.

3. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione dipendenti Istituto Superiore di Sanità APS le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre alle norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate assolvendo l'imposta di registro, in esenzione da bollo ai sensi dell'art.82 c.5, D. Lgs.117/2017.

